Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 28 maggio 1982 e 25 giugno 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale del sottospecificato ufficio del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio del registro ed ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 28 *maggio* 1982:

regione Sardegna:

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

In data 25 *giugno* 1982:

regione Sardegna:

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3929)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « L'Antonelliana », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso L'Antonelliana, con sede in Torino, esercita l'attività assicurativa nel ramo « corpi di veicoli terrestri, ogni danno subito da veicoli terrestri automotori », come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Torino in data 15 marzo 1983;

Considerato che con nota raccomandata n. 811348 in data 18 febbraio 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società di mutuo soccorso L'Antonelliana è stata formalmente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso L'Antonelliana è priva dell'autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959 e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 408 del 16 maggio 1983, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso L'Antonelliana;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 17 maggio 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « L'Antonelliana », con sede in Torino, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Ferrara.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « L'Antonelliana », con sede in Torino, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico citato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4097)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1983.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori in data 11 dicembre 1982, con la quale è stato adeguato il fondo di garanzia previsto dall'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori in data 11 dicembre 1982, con la quale è stato adeguato il fondo di garanzia previsto dal citato art. 12;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della delibera suddetta;

Decreta:

E' approvata nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori in data 11 dicembre 1982, con la quale è stato adeguato il fondo di garanzia previsto dall'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 1982.

(*Omissis*).

OGGETTO: Adeguamento del fondo di garanzia, art. 12 della legge n. 576/80.

Il presidente rammenta che, a seguito dell'emanazione del decreto in data 30 settembre 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 576/1980, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni sono aumentati in misura pari al 18,7% (ossia al rapporto tra l'indice medio annuale relativo all'anno 1981 e quello relativo al 1980, anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980), si rende necessario adeguare il fondo di garanzia previsto dall'art. 12 della citata legge n. 576/1980. Tale fondo di garanzia è stato determinato nella misura di 2 annualità e tre quarti della somma delle pensioni da erogare, con deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 1980, approvata con decreto in data 2 gennaio 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Per l'anno 1983, la spesa per le pensioni è stata prevista in lire 50,8 miliardi, tenuto conto del rapporto tra l'indice medio annuale relativo all'anno 1981 e quello relativo al 1980 (18,7%): per l'anno 1984 — considerato che, secondo i dati ISTAT attualmente conosciuti, il predetto indice per l'anno 1982 (dicembre 1981-dicembre 1982) dovrebbe risultare pari al 16,5% — la spesa per le pensioni ascenderà presumibilmente a lire 59,2 miliardi.

Tenuto presente che il fondo di garanzia è stato previsto in 2 annualità e tre quarti e che, relativamente all'indice per il 1983 (dicembre 1982-dicembre 1983) non può disporsi di alcun certo elemento di calcolo; considerato però che il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle dichiarazioni rese al Parlamento il giorno 10 dicembre 1982, ha auspicato che il nuovo Governo conterrà l'inflazione per l'anno 1983 entro la misura del 13%; onde, alla stregua di tale elemento l'importo presumibile di pensioni da erogare per l'anno 1985 sarà pari a circa lire 67 miliardi, la cui quota frazionaria di 3/4 ammonta a lire 50,250 miliardi.

In base a quanto sopra esposto, il fondo di garanzia dovrebbe essere elevato a lire 160,250 miliardi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del presidente;

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

Tenuta presente la precedente deliberazione in data 19 dicembre 1980 con la quale è stata determinata in 2 annualità e 3/4 la misura del fondo di garanzia;

Rilevato che per l'anno 1983 la spesa annuale per le pensioni è stata prevista in complessivi 50,8 miliardi di lire;

Ritenuto che, per le considerazioni di cui in premessa, è da prevedere un onere per pensioni di lire 59,2 miliardi per l'anno 1984 e di lire 50,250 miliardi per la quota di tre quarti

relativa all'anno 1985, in via prudenziale, non essendo noto l'indice ISTAT, comunque da rideterminare non appena conosciuto il suddetto indice;

All'unanimità;

Delibera:

L'importo del fondo di garanzia di cui all'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già determinato in 110 miliardi di lire con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 19 dicembre 1980, approvata con decreto 2 gennaio 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è elevato a lire 160,250 miliardi, somma idonea a mantenere costante il rapporto di 2 annualità e 3/4 con gli oneri prevedibili per le pensioni da erogare negli anni 1983, 1984 e 3/4 del 1985.

L'importo dell'adeguamento, in lire 50 miliardi e 250 milioni, sarà costituito da titoli dello Stato a breve termine.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

(*Omissis*).

(3970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 giugno 1983.

Definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata e privata, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e/o il recupero di energia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Sentito il parere del Consiglio nazionale per le ricerche, del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni;

Decreta:

Art. 1.

I criteri generali tecnico-costruttivi e le caratteristiche tipologiche di intervento, idonei a facilitare l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio di energia, sono indicati nei successivi articoli.

Tali criteri, il cui rispetto deve essere accertato dagli enti locali, informano la progettazione dell'edilizia pubblica e privata, compresa la ristrutturazione degli edifici esistenti.

Art. 2.

La scelta delle tipologie insediative deve tener conto dei seguenti fattori, la cui analisi, in sede progettuale deve essere esplicitata in una specifica relazione tecnica.

1) *Fattori ambientali.*

1.1) Condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento.

1.2) Caratteristiche dell'area, quali orientamento, morfologia del terreno, vegetazione.

2) *Fattori tipologici.*

2.1) Caratteristiche tipologiche dell'insediamento e mutua disposizione degli edifici.

2.2) Orientamento e relativa distribuzione delle unità ambientali e dei locali costituenti l'edificio.

2.3) Caratteristiche morfologiche dell'involucro edilizio, con particolare riferimento al rapporto di forma S/V (superficie disperdente/volume lordo riscaldato) in relazione ai disposti della legge 30 aprile 1976, n. 373, ed al relativo regolamento di attuazione.

2.4) Distribuzione e orientamento delle superfici trasparenti e loro rapporto rispetto alla superficie opaca, in relazione allo sfruttamento degli apporti solari diretti nel periodo invernale e al controllo dell'irraggiamento nel periodo estivo.

2.5) Utilizzo di sistemi solari passivi atti allo sfruttamento degli apporti solari in forma diretta.

2.6) Azione dei venti dominanti sull'involucro edilizio, come fattore di raffreddamento.

3) *Fattori tecnico-costruttivi.*

3.1) Caratteristiche strutturali dell'edificio in relazione al suo comportamento in regime termico stazionario e non.

3.2) Caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati.

3.3) Scelte degli impianti termici, elettrici ed idrici, da effettuarsi allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

alta efficienza energetica degli impianti nuovi;

migliorata efficienza energetica degli impianti esistenti;

recupero del calore di scarto;

introduzione dei contributi di fonti di energia rinnovabili, così come è indicato all'art. 1 della legge n. 308/82;

ricorso a sistemi non convenzionali, quali pompe di calore, impianti di cogenerazione ed altri;

ricorso a sistemi integrati.

Art. 3.

Al fine di favorire il risparmio energetico, gli enti locali, tenuto conto delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, devono adeguare il quadro normativo di loro competenza per favorire la realizzazione di soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili.

Tale adeguamento deve avvenire secondo le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che terranno in debito conto sia le esperienze derivanti dall'applicazione nel settore della legislazione in vigore, che le ricerche condotte nel settore nell'ambito del piano nazionale di ricerca sull'energia.

Negli interventi di edilizia residenziale devono essere privilegiati i progetti che portano a un risparmio di idrocarburi e di energia elettrica.

Art. 4.

La relazione di cui al precedente art. 2, a seguito delle scelte ambientali, tipologiche e tecnico-costruttive del progetto, deve concludersi con la valutazione

del rapporto ($E - E_i$)/E, in cui E rappresenta il fabbisogno energetico massimo ammissibile dell'edificio secondo la legge n. 373 del 30 aprile 1976 ed E_i rappresenta l'energia fornita all'edificio da fonti rinnovabili.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(3992)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 1983.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1982, con il quale in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1983 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a. di Camerlata - Como, della ditta Sifac S.p.a. di Confienza (Pavia) e della ditta Secifarma S.p.a. di Milano con le quali hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta, l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) La ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata - Como, è autorizzata a produrre, per il mercato nazionale, nel corso dell'anno 1983 la seguente sostanza:

Diidrocodeina base . . . . kg. 200

2) La ditta Sifac S.p.a., con sede in Confienza (Pavia) è autorizzata a produrre, per il mercato nazionale, nel corso dell'anno 1983, le seguenti sostanze:

Diidrocodeina base . . . . kg. 100
Etilmorfina base . . . . » 20

e per il mercato estero

Diidrocodeina base . . . . » 200

3) La ditta Secifarma S.p.a., con sede in Milano è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1983 la seguente sostanza:

Destropropossifene base kg 500 per il mercato nazionale e kg 5000 per il mercato estero.

Roma, addì 8 giugno 1983

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(3991)

DECRETO 22 giugno 1983.

Autorizzazione alla produzione e commercio del caffè decerato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti;

Considerata l'opportunità di consentire e regolamentare la produzione e il commercio del caffè privato in massima parte del contenuto in cere (5-idrossi-triptamidi);

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione ed il commercio del caffè decerato. Il trattamento può essere effettuato esclusivamente mediante l'impiego del solvente « dicloro metano », avente le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:

1) non deve contenere più di 250 p.p.m. di prodotti cerosi, espressi come 5-idrossi triptamidi, secondo il metodo allegato al presente decreto;

2) il residuo del dicloro-metano impiegato per la estrazione delle cere, espresso come cloro, non deve superare le 2 p.p.m., secondo il metodo ufficiale di analisi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983;

3) l'umidità non deve superare nel caffè crudo il valore dell'11% del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrato a 100 °C dopo 6 ore) e il 5% del peso del prodotto nel caffè torrefatto (tale valore va inteso come perdita di peso registrato a 100 °C dopo 6 ore), secondo il metodo allegato.

Art. 3.

Il prodotto deve essere posto in commercio con la denominazione a caratteri ben visibili e indelebili: « caffè decerato ».

Art. 4.

Sulla etichetta del prodotto posto in commercio deve essere indicato il tenore di umidità di cui all'art. 2 e deve essere riportata l'indicazione: « Contenuto in cere del prodotto non superiore al 30% di quello originario ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 116824 del 5 luglio 1983 praticabili dall'11 luglio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4115)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato « Fischio con colpo »

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983, n. 10.00872/XV.J.5, l'artificio pirotecnico denominato « Fischio con colpo » fabbricato nella Repubblica nazionalista cinese è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4075)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi del tabacco greggio dei raccolti 1979, 1980, 1981 e 1982

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia dei raccolti 1979 e 1980, rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979 e n. 1779/80 del 30 giugno 1980 e tenuto conto del regolamento n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983, sono i seguenti a decorrere dal 23 maggio 1983:

Varietà	(L/qlc) 1979	1980
Badischer e Havanna Geudertheimer	266.054	278.123
Badischer, Burley E.	276.916	298.775
Virgin D.	268.334	281.074
Paraguay e suoi ibridi, Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont, Semois, Appelterre	217.376	241.246
Nijkerk	209.062	221.667
Misionero e suoi ibridi, Rio Grande e suoi ibridi	215.633	230.652
Bright	218.315	229.847
Burley I	141.878	163.736
Maryland	176.476	183.583
1) Kentucky e ibridi derivati 2) Moro di Cori 3) Salento	141.475	163.334
1) Nostrano del Brenta 2) Resistente 142 3) Gojano	203.027	214.158
1) Beneventano 2) Brasile selvaggio e varietà simili	148.851	157.031
Xanti Yakà	250.365	264.177
Perustitza	238.162	249.962
Erzegovina e varietà simili	211.342	221.801
1) Round Tip 2) Scafati 3) Sumatra	924.083	990.194

I prezzi di intervento derivato per il tabacco in colli del raccolto 1981 fissati con regolamento (CEE) n. 1534 del 19 maggio 1981, ed i premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1981 con lo stesso regolamento (CEE) n. 1534/81 e tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1223 del Consiglio del 20 maggio 1983 sono i seguenti a decorrere dal 23 maggio 1983:

Varietà	Grado	Prezzo intervento derivato L/qle	Premio L/qle
Badischer Geudertheimer:			
Prime foglie	I	502.070	297.568
	II	407.235	
	III	323.556	
Foglie basse	I	608.063	
	II	490.913	
	III	396.078	
Foglie mediane	I	557.856	
	II	457.442	
	III	390.499	
Foglie apicali	I	373.764	
Badischer Burley E:			
Prime foglie	I	723.705	319.694
	II	564.998	
	III	355.504	
Foglie basse	I	774.491	
	II	622.132	
	III	482.470	
Foglie mediane	I	634.829	
	II	488.818	
	III	374.549	
Foglie apicali	I	317.414	
Virgin D	A	580.787	300.786
	B	331.049	
	C	127.773	
a) *Paraguay* e suoi ibridi . . .			265.384
b) *Dragon vert* e suoi ibridi, *Philippin, Petit Grammont, Semois, Appelterre*:			
Nijkerk			243.794
Bright	A	533.182	252.778
	B	346.568	
	C	266.591	
Burley I	A	413.564	178.487
	B	268.817	
	C	198.511	
Maryland	A	459.561	198.334
	B	298.715	
	C	220.589	
1) *Kentucky* e suoi ibridi . .	A	557.923	
2) *Moro di Cori*	B	355.365	184.119
3) *Salento*	C	213.219	
Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie	I	498.088	289.254
	II	404.005	
	III	320.990	
Foglie basse	I	603.240	
	II	487.019	
	III	392.936	
Foglie mediane	I	553.431	
	II	453.813	
	III	387.402	
Foglie apicali	A	370.799	
1) *Nostrano del Brenta* . . .	A	713.926	
2) *Resistente* 142	B	553.431	289.254
3) *Gojano*	C	420.608	
1) *Beneventano*	A	378.484	
2) *Brasile selvaggio* e varietà similari	B	295.690	163.334
	C	209.940	
Xanty Yakà	A	624.557	297.702
	B	538.411	
	C	398.424	
Perustitza	A	513.637	283.487
	B	471.227	
	C	343.996	
Samsum	A	564.066	283.487
	B	517.492	
	C	377.769	
Erzegovina e varietà similari .	A	462.771	255.326
	B	424.561	
	C	301.438	
1) *Round Tip*	A	2.171.704	1.089.160
2) *Scafati*	B	2.525.237	
3) *Sumatra*	C	909.085	

I prezzi di intervento derivato per il tabacco in colli del raccolto 1982 fissati con regolamento (CEE) n. 1462 del 14 giugno 1982, ed i premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1982 con lo stesso regolamento (CEE) n. 1462 e tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1223 del Consiglio del 20 maggio 1983 sono i seguenti a decorrere dal 23 maggio 1983:

Varietà	Grado	Prezzo intervento L/qle	Premio L/qle
Badischer Geudertheimer:			
Prime foglie	I	534.657	324.388
	II	433.666	
	III	344.557	
Foglie basse	I	647.529	
	II	522.775	
	III	421.785	
Foglie mediane	I	594.063	
	II	487.132	
	III	415.844	
Foglie apicali	I	398.022	
Badischer Burley E.:			
Prime foglie	I	769.109	348.526
	II	600.445	
	III	377.808	
Foglie basse	I	823.082	
	II	661.164	
	III	512.739	

Varietà	Grado	Prezzo intervento L/qle	Premio L/qle
Foglie mediane .	I	674.657	
	II	519.486	
	III	398.048	
Foglie apicali	I	337.328	
Virgin D. .	A	617.665	327.874
	B	352.069	
	C	135.886	
a) *Paraguay* e suoi ibridi .			299.848
b) *Dragon vert* e suoi ibridi, *Philippin, Petit Grammont, Semois, Appelterre*:			
Nijkerk .			273.028
Misionero e suoi ibridi .			276.514
Bright	A	568.450	275.575
	B	369.492	
	C	284.225	
Burley I	A	442.530	194.579
	B	287.644	
	C	212.414	
Maryland	A	490.538	216.169
	B	318.850	
	C	235.458	
1) *Kentucky* e suoi ibridi .	A	611.609	
2) *Moro di Cori* .	B	389.560	211.744
3) *Salento* .	C	233.736	
Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie .	I	512.329	315.269
	II	415.555	
	III	330.167	
Foglie basse .	I	620.487	
	II	500.944	
	III	404.170	
Foglie mediane .	I	569.254	
	II	466.788	
	III	398.478	
Foglie apicali	A	381.400	
1) *Nostrano del Brenta* .	A	734.338	
2) *Resistente* 142 .	B	569.254	315.269
3) *Gojano* .	C	432.633	
1) *Beneventano*	A	371.725	
2) *Brasile selvaggio* e varietà similari	B	309.771	178.085
	C	219.937	
Xanty Yakà .	A	681.335	336.457
	B	587.358	
	C	434.645	
Perustitza .	A	558.950	320.365
	B	512.798	
	C	374.343	
Samsum	A	589.353	311.782
	B	540.691	
	C	394.704	
Erzegovina e varietà similari .	A	503.845	288.449
	B	462.243	
	C	328.193	
1) *Round Tip* .	A	2.277.343	
2) *Scafati* .	B	2.648.073	1.230.770
3) *Sumatra*	C	953.306	

(4072)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AGIP Robassomero, con sede in Roma, stabilimento in Robassomero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AGIP Robassomero, con sede in Roma, stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Schwarzenbach & Co. di Seveso (Milano), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Schwarzenbach & Co. di Seveso (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Mario Pinto in Torino, è prolungata al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Mario Pinto in Torino, è prolungata al 5 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ago-

sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gibivi di Bosso Giancarlo di Vercelli, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gibivi di Bosso Giancarlo di Vercelli, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino, è prolungata all'8 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 25 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Belletti & Felice di Belletti Franca e Felice Mario di Galliate (Novara), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Belletti & Felice di Belletti Franca e Felice Mario di Galliate (Novara), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 25 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta Presse, con sede e stabilimento in Pavone del Mella (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta Presse, con sede e stabilimento in Pavone del Mella (Brescia), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta Presse, con sede e stabilimento in Pavone del Mella (Brescia), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Ceme - Compagnia equipaggiamenti meccanici ed elettrici di Latina, ora Face Teleinformatica S.p.a., con stabilimenti in Latina, Frosinone e Avezzano, è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Ceme - Compagnia equipaggiamenti meccanici ed elettrici di Latina, ora Face Teleinformatica S.p.a., con stabilimenti in Latina, Frosinone ed Avezzano, è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Ceme - Compagnia equipaggiamenti meccanici ed elettrici di Latina, ora Face

Teleinformatica S.p.a., con stabilimenti in Latina, Frosinone ed Avezzano, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi Sud, con sede in Milano e stabilimento ad Anzio (Roma), è prolungata al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4005)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione di contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferriera Ernesto Preo & Figli S.p.a. di Mestre (Venezia) per il totale smantellamento della capacità produttiva installata nel reparto siderurgia dello stabilimento di Marghera (Venezia), in 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.590 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Alfa acciai S.r.l. di Brescia per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Brescia-S. Polo, in 45.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o laminati per un importo complessivo di 8.550 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Simet - Società industriale metallurgica di Napoli S.p.a., per il totale smantellamento della capacità produttiva installata nello stabilimento di Napoli-Barra in 10.650 milioni di lire secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo 3.900 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di prodotti finiti per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferriera Valsabbia S.p.a. di Odolo (Brescia) per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Sabbio Chiese (Brescia), in 50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 6.500 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Siderurgica commerciale Santo Stefano S.p.a. di Pero (Milano) per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pero, in 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 450 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie Sanzeno S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di S. Zeno Naviglio (Brescia), in 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.650 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie e ferriere Stefana Antonio S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Brescia-Bovezzo in 6.345 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.220 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 4.125 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della F.D.B. - Ferriere di Borgaro S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Borgaro Torinese (Torino) in 8.700 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 3.300 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di prodotti finiti per un importo complessivo di 5.400 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaieria Valsugana S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Borgo Valsugana (Trento), in 80.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 11.200 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore dell'industria Lamiere speciali - Società azioni Carlo Viola - ILSSA Viola S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pont St. Martin (Aosta) in 12.795 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 600 milioni di lire;

45.000 lire per la riduzione della capacità produttiva di semilavorati pari a 138.000 t/a per un importo complessivo di 6.210 milioni di lire;

45.000 lire per la riduzione della capacità produttiva di laminati derivante dalla soppressione del laminatoio di 18.000 t/a, per un importo complessivo di 810 milioni di lire;

75.000 lire per la riduzione della capacità produttiva di laminati derivante dalla soppressione del laminatoio da 69.000 t/a, per un importo complessivo di 5.175 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaieria e ferriera del Caleotto per la riduzione della capacità produttiva installata negli stabilimenti di Lecco « Calcotto » ed « Arlenico », in 29.550 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo (forni Martin Siemens da 100 t) per un importo complessivo di 6.450 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati (impianto blooming) per un importo complessivo di 17.550 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di profilati misti per un importo complessivo di 1.800 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato (treno vergella) per un imoprto complessivo di 3.750 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Redaelli Sidas di Milano per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Milano, in 31.500 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo (forno elettrico da 80 t) per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire;

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo (forno elettrico da 40 t) per un importo complessivo di 1.800 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato (laminatoio vergella a due linee) per un importo complessivo di 4.950 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato (laminatoio blooming) per un importo complessivo di 15.750 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Safau - Società per azioni Ferriere e acciaierie di Udine S.p.a., per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Udine, in 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 7.200 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Pietra acciaierie ferriere tubifici S.p.a. di Brescia per la totale soppressione della capacità produttiva installata negli stabilimenti di Omegna (Novara), in 9.900 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni t/a di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire;

45.000 lire per ogni t/a di laminati, per un importo di 5.400 milioni di lire.

Il contributo a favore della stessa Società per la riduzione della capacità produttiva installata negli stabilimenti di Brescia, via Dalmazia e via Orzinuovi, è determinato in 6.300 milioni di lire secondo la seguente articolazione:

30.000 per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 2.700 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 3.600 milioni di lire.

La presente delibera, nella parte riguardante l'unità produttiva di Omegna, sostituisce quella adottata il 22 febbraio 1983.

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le modifiche al progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Nuova Italsider S.p.a. per complessivi 5.848 lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Bagnoli, comportante una spesa globale di 51.439 milioni di lire.

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Radio cine forniture - RCF S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, il previsto aumento di capitale sociale di 600 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione dell'azionista privato per 100 milioni di lire e della REL S.p.a. per 500 milioni di lire.

La stessa REL S.p.a. è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 500 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Brionvega S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, il previsto aumento di capitale sociale di 6.600 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione dell'azionista privato per 1.600 milioni di lire e della REL S.p.a. per 5.000 milioni di lire.

La stessa REL è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 5.000 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Lares-Cozzi S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, si autorizza la REL ad assumere partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un importo pari a 300 milioni di lire.

La stessa REL è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 2.000 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della Società Seci S.p.A.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento si autorizza la REL S.p.a. a sottoscrivere, previo ripristino da parte degli azionisti privati dell'attuale capitale netto di 200 milioni di lire a 3.700 milioni di lire mediante trasferimento a capitale di crediti per 2.365 milioni di lire e sottoscrizione e versamento in denaro fresco di 1.135 milioni di lire, un aumento di capitale sociale di 1.300 milioni di lire.

La stessa REL S.p.a. è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 3.200 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Industrie Formenti Italia S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, il previsto aumento di capitale sociale di 5.000 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione dell'azionista privato per 2.500 milioni di lire e della REL S.p.a. per 2.500 milioni di lire.

La stessa REL è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 5.000 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Ultravox S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento si autorizza la REL S.p.a. ad assumere, una volta perfezionato il giro a capitale sociale del finanziamento ricevuto dai soci privati per 1.630 milioni di lire, partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un importo di 1.000 milioni di lire.

La stessa REL S.p.a. è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un imoprto massimo di 1.000 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la costituzione della nuova società Eurovideo.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento si autorizza la REL S.p.a. a sottoscrivere, una volta perfezionato il previsto apporto di beni materiali da parte dei soci privati, partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un ammontare pari a 8.000 milioni di lire. Il versamento in conto capitale della REL S.p.a. sarà commisurato all'effettivo capitale netto così come sarà definito da primaria società di certificazione al momento dell'intervento della Finanziaria pubblica.

La stessa REL è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 4.000 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

(3983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 4 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1503,95	1503,95	—	1503,95	—	—	1513,30	1503,95	1503,95	1513,20
Marco germanico .	592,83	592,83	—	592,83	—	—	592,80	592,83	592,83	592,75
Franco francese	197,39	197,39	—	197,39	—	—	197,37	197,39	197,39	197,30
Fiorino olandese	528,96	528,96	—	528,96	—	—	529,11	528,96	528,96	529,25
Franco belga .	29,605	29,605	—	29,605	—	—	29,604	29,605	29,605	29,60
Lira sterlina .	2306,45	2306,45	—	2306,45	—	—	2316,30	2306,45	2306,45	2316,20
Lira irlandese	1866,30	1866,30	—	1866,30	—	—	1866 —	1866,30	1866,30	—
Corona danese	164,78	164,78	—	164,78	—	—	164,63	164,78	164,78	164,67
E.C.U. .	1344,72	1344,72	—	1344,72	—	—	1345,47	1344,72	1344,72	1345,47
Dollaro canadese	1226,20	1226,20	—	1226,20	—	—	1229,55	1226,20	1226,20	1229,80
Yen giapponese .	6,301	6,301	—	6,301	—	—	6,304	6,301	6,301	6,30
Franco svizzero .	715 —	715 —	—	715 —	—	—	714,70	715 —	715 —	714,85
Scellino austriaco .	84,124	84,124	—	84,124	—	—	84,085	84,124	84,124	84,10
Corona norvegese .	206,49	206,49	—	206,49	—	—	207,30	206,49	206,49	207,37
Corona svedese .	197,37	197,37	—	197,37	—	—	197,80	197,37	197,37	197,85
FIM	271,83	271,83	—	271,83	—	—	272,25	271,83	271,83	—
Escudo portoghese	12,92	12,92	—	12,92	—	—	12,80	12,92	12,92	12,91
Peseta spagnola	10,345	10,345	—	10,345	—	—	10,3460	10,345	10,345	10,34

Media dei titoli del 4 luglio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	43,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	89,550
» 6 % » » 1970-85 .	91 —
» 6 % » » 1971-86 .	81,800
» 6 % » » 1972-87 .	80 —
» 9 % » » 1975-90 .	74,400
» 9 % » » 1976-91 .	74 —
» 10 % » » 1977-92 .	72,800
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % . .	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,250
» » » » 1-10-1981/83 .	100,450
» » » » 1-11-1981/83 .	100,450
» » » » 1-12-1981/83 .	100,100
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,200
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100,750
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 6-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,350
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,650
» » » » 1-11-1982/84 .	99,650
» » » » 1-12-1982/84 .	99,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,750
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,500
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,400
» » » » 1-11-1982/86 .	99,750
» » » » 1-12-1982/86 .	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,825
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98 —
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,450
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,400
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1983

Valuta	
Dollaro USA .	1504 —
Marco germanico .	592,84
Franco francese	197,37
Fiorino olandese .	528,95
Franco belga .	29,61
Lira sterlina .	2306,725
Lira irlandese	1866,65
Corona danese .	164,815
E.C.U.	1344,72
Dollaro canadese .	1227,10
Yen giapponese	6,300
Franco svizzero .	715,15
Scellino austriaco .	84,124
Corona norvegese .	206,505
Corona svedese .	197,385
FIM	272,04
Escudo portoghese	12,91
Peseta spagnola	10,345

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1521,450	1521,450	1521,45	1521,450	—	1513,50	1521,550	1521,450	1521,450	1521,45
Marco germanico	592,560	592,560	593 —	592,560	—	952,65	592,580	592,560	592,560	592,56
Franco francese	197,350	197,350	197,30	197,350	—	197,30	197,410	197,350	197,350	197,35
Fiorino olandese	529,040	529,040	529,10	529,040	—	529,24	529,170	529,040	529,040	529,04
Franco belga	29,569	29,569	29,59	29,569	—	29,60	29,580	29,569	29,569	29,56
Lira sterlina	2327 —	2327 —	2330 —	2327 —	—	2317 —	2328,50	2327 —	2327 —	2327 —
Lira irlandese	1866,900	1866,900	1865 —	1866,900	—	1866,25	1866 —	1866,900	1866,900	—
Corona danese	164,760	164,760	164,80	164,760	—	164,60	164,700	164,760	164,760	164,75
E.C.U.	1346,260	1346,260	—	1346,260	—	1345,45	1346,260	1346,260	1346,260	1346,26
Dollaro canadese	1235,100	1235,100	1235 —	1235,100	—	1229,50	1234,800	1235,100	1235,100	1235,10
Yen giapponese	6,320	6,320	6,33	6,320	—	6,29	6,322	6,320	6,320	6,32
Franco svizzero	715,210	715,210	715,30	715,210	—	714,85	715,300	715,210	715,210	715,21
Scellino austriaco	84,170	84,170	84,15	84,170	—	84,105	84,160	84,170	84,170	84,17
Corona norvegese	208,190	208,190	208,40	208,190	—	207,37	208,210	208,190	208,190	208,19
Corona svedese	198,460	198,460	198,50	198,460	—	197,85	198,510	198,460	198,460	198,46
FIM	273,200	273,200	273,25	273,200	—	272,30	273 —	273,200	273,200	—
Escudo portoghese	12,920	12,920	12,90	12,920	—	12,90	13 —	12,920	12,920	12,92
Peseta spagnola	10,365	10,365	10,36	10,365	—	10,346	10,365	10,365	10,365	10,36

Media dei titoli del 5 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,875
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	89,550
» 6% » » 1970-85	91 —
» 6% » » 1971-86	81,800
» 6% » » 1972-87	80 —
» 9% » » 1975-90	75,675
» 9% » » 1976-91	74 —
» 10% » » 1977-92	72,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	73,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,400
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1981/84 19%	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,150
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,600
» » » » 1-12-1981/83	100,950
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100,650
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 6-1982/84	99,700
» » » » 1- 7-1982/84	99,725
» » » » 1- 8-1982/84	99,550
» » » » 1- 9-1982/84	99,450
» » » » 1-10-1982/84	99,800
» » » » 1-11-1982/84	99,600
» » » » 1-12-1982/84	99,625
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	99,750
» » » » 1- 5-1982/86	99,950
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,750
» » » » 1- 9-1982/86	99,600
» » » » 1-10-1982/86	99,550
» » » » 1-11-1982/86	99,700
» » » » 1-12-1982/86	99,600
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	98,800
» » » 12% 1- 1-1984	97,950
» » » 12% 1- 4-1984	96,450
» » » 18% 1- 4-1984	100,450
» » » 12% 1-10-1984	93,750
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,700
» » » » 22-11-1982/89 13%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1521,500
Marco germanico	592,570
Franco francese	197,380
Fiorino olandese	529,105
Franco belga	29,574
Lira sterlina	2327,750
Lira irlandese	1866,450
Corona danese	164,730
E.C.U.	1346,260
Dollaro canadese	1234,950
Yen giapponese	6,321
Franco svizzero	715,255
Scellino austriaco	84,165
Corona norvegese	208,200
Corona svedese	198,485
FIM	273,100
Escudo portoghese	12,960
Peseta spagnola	10,365

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la sede di servizio e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

centro di economia e politica industriale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze politiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le sedi di servizio e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di radiologia posti 1

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali » 2

cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora con un'unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sara ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4045)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di idrobiologia e pescicoltura (per le esigenze della cattedra di ecologia ed etologia animale) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di idrobiologia e pescicoltura (per le esigenze della cattedra di ecologia ed etologia animale) posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4047)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo nei locali dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, via Banchi di Sotto n. 55 - Siena alle ore 8,30 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(4086)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico dietista presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina interna (cattedra di clinica medica generale A) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(4087)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di audiologia I . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di audiologia, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(4119)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831860)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ..... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale ..... L. 37.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale ..... L. 20.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 73.000

Abbonamento semestrale ..... L. 40.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.